Regolamento 17 settembre 2008, n.23

Regolamento relativo al funzionamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Art. 1 Composizione

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto, ai sensi dell'art. 12-bis dello Statuto dell'Università, dai Direttori di Dipartimento in carica ed è presieduto dal Rettore o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Art. 2 Elezione del Vicepresidente

Il Collegio elegge al proprio interno il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto segreto. Nel caso che nessun componente sia eletto, si fa luogo alla ripetizione consecutiva della votazione. Ove nessun componente risulti eletto, si procede ad una terza votazione, a seguito della quale il Vicepresidente può essere eletto a maggioranza dei presenti. La votazione si considera valida se vi prenda parte almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nel caso che nessun componente sia eletto, si fa luogo al ballottaggio tra i due componenti più votati. A parità di voti, è eletto il più anziano per carica e, a parità di carica, il più anziano per età.

Le elezioni del Vicepresidente sono indette dal Rettore di norma almeno sessanta giorni prima della preposizione all'ufficio del Vicepresidente stesso. Il termine suddetto è ridotto della metà qualora si debba far luogo a nuove elezioni in conseguenza di dimissioni o qualsivoglia altra causa di cessazione anticipata dall'ufficio.

Il Vicepresidente si immette nelle funzioni il 1 novembre immediatamente successivo alla sua elezione. È fatta eccezione, oltre che per i casi di elezione anticipata conseguente a dimissioni o altra causa di cessazione dall'ufficio, per l'elezione del Vicepresidente che ha luogo al momento della costituzione del Collegio, la quale decorre dall'adozione del decreto rettorale di nomina e comprende, oltre ai tre anni di durata ordinaria, altresì il periodo di tempo intercorrente tra la nomina stessa e il 31 ottobre immediatamente successivo.

Il decreto suddetto è adottato nel più breve tempo possibile, successivo alla elezione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa.

Art. 3 Durata della carica di Vicepresidente

A norma dell'art. 12-bis dello Statuto dell'Università, la carica di Vicepresidente dura tre anni, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 2 per ciò che concerne la prima elezione.

È ininfluente, al fine della durata suddetta, qualsivoglia alterazione nella composizione del Collegio, conseguente ad accorpamenti, divisioni e modifiche in genere nella struttura dei Dipartimenti ovvero a vicende relative ai componenti il Collegio.

Art. 4 Incompatibilità

L'ufficio di Vicepresidente è incompatibile con quello di Prorettore, delegato del Rettore e con qualsiasi carica elettiva diversa da quella di Direttore di Dipartimento.

Art. 5 Modalità di funzionamento del Collegio

Il Rettore o, in sua vece, il Vicepresidente convoca il Collegio di norma almeno con sette giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della seduta. In casi straordinari di necessità e di urgenza, la convocazione può avere luogo anche in mancanza di osservanza del termine suddetto.

La convocazione ha luogo con qualsivoglia mezzo di comunicazione, anche di tipo telematico.

Ove l'ordine del giorno sia redatto dal Vicepresidente, è da questi sottoposto preventivamente all'approvazione del Rettore.

Il Collegio non può deliberare su argomenti che non siano inscritti all'ordine del giorno.

È facoltà del Rettore e, in sua vece, del Vicepresidente invitare a partecipare alle sedute ogni soggetto che possa offrire utili contributi all'esame dei punti all'ordine del giorno. Tali soggetti partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione dei punti di loro specifica competenza. Il Delegato del Rettore per il fabbisogno delle risorse strutturali, umane e finanziarie dei Dipartimenti partecipa, con voto consultivo, istituzionalmente ai lavori del Collegio, al fine di un ottimale coordinamento delle attività del Collegio stesso con gli organi di governo dell'Ateneo.

È fatto obbligo ai componenti il Collegio di partecipare alle sedute del Collegio stesso. In caso di impedimento, l'assenza deve essere motivata e comunicata al Rettore o al Vicepresidente per iscritto o per via telematica. I Direttori di Dipartimento possono farsi rappresentare dai Vicedirettori.

Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Gli assenti giustificati non si computano al fine della determinazione della maggioranza stessa.

Le delibere del Collegio sono validamente adottate se deliberate dalla maggioranza dei presenti. Funge da Segretario verbalizzante il componente il Collegio più giovane per carica e, a parità di durata della stessa, più giovane per età.

I verbali sono custoditi dal Segretario e resi disponibili in ogni momento ai componenti il Collegio. Allo scopo è predisposta una Raccolta dei verbali. Il Rettore o il Vicepresidente possono autorizzare la consultazione della Raccolta da parte di soggetti diversi dai componenti il Collegio. Il Collegio stesso, con delibera a maggioranza dei suoi componenti, può tuttavia stabilire la secretazione del verbale con effetto per i non componenti il Collegio.